I.INAIL.60005.17/11/2026.0000380

DATA	PROT. n.	ORGANO
17/11/2026	**138**	**CA**

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Protocollo d'intesa tra l'Inail e la Fondazione Tech e Biomedical in materia di valorizzazione delle conoscenze e di trasferimento tecnologico.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

nella seduta del 17 novembre 2026

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367;

visto il decreto legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87 e, in particolare, l'art. 1, "Riforma dell'ordinamento degli enti previdenziali pubblici";

visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2024 di nomina del Presidente dell'Istituto;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 marzo 2024 di nomina del Consiglio di amministrazione dell'Istituto;

visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto di cui alle proprie deliberazioni 24 ottobre 2024 n. 165, 1° ottobre 2026 n. 119 e 22 ottobre 2026 n. 123;

visto il "Nuovo Regolamento amministrativo contabile dell'Istituto" di cui alla propria deliberazione 19 giugno 2024, n. 23;

vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;

visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e, in particolare, l'articolo 7, concernente la soppressione dell'ISPESL e il trasferimento delle relative funzioni all'Inail;

visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e successive modificazioni, recante "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, "Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273" e, in particolare, gli articoli 65 e 65 bis;

vista la Raccomandazione (UE) 2023/499 della Commissione europea, relativa a un codice di buone pratiche sulla gestione del patrimonio intellettuale per la valorizzazione delle conoscenze nello Spazio europeo della ricerca;

visto il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro dell'Università e della ricerca 23 giugno 2026 n. 913 recante l'approvazione dell'"Atto di indirizzo strategico 2026-2028 in materia di valorizzazione delle conoscenze e di trasferimento tecnologico";

vista la deliberazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza 17 ottobre 2024, n. 15, concernente le "Linee di indirizzo per la Ricerca Inail 2024";

vista la deliberazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza 18 febbraio 2025, n. 2, di approvazione del Piano delle attività di ricerca 2025-2027, successivamente approvato in via definitiva dal Ministero della salute;

vista la deliberazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza 5 agosto 2025, n. 13, concernente la "Relazione programmatica 2026-2028 - Missione 4 'Ricerca e Innovazione': nuovo Programma 3 'Trasferimento scientifico'";

vista la deliberazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza 4 maggio 2026, n. 6, di approvazione del "Piano della Ricerca 2025-2027. Aggiornamento 2026", successivamente approvato in via definitiva dal Ministero della salute;

vista la deliberazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza 30 giugno 2026, n. 9, concernente la "Relazione programmatica 2027-2029";

considerato l'interesse dell'Istituto a rafforzare le attività di valorizzazione delle conoscenze e dei risultati della ricerca, nonché di tutela e valorizzazione della proprietà intellettuale e di trasferimento tecnologico;

tenuto conto che l'Inail e la Fondazione Tech e Biomedical intendono sviluppare una collaborazione strutturata in materia di ricerca, innovazione, valorizzazione della conoscenza e trasferimento tecnologico, attraverso l'adozione di un apposito Protocollo d'intesa;

ritenuto che la collaborazione prevista dal Protocollo sia coerente con gli indirizzi dell'Istituto in materia di ricerca, innovazione e trasferimento delle conoscenze;

visti la relazione del Direttore generale in data 10 novembre 2026 e lo schema di Protocollo d'intesa ivi allegato;

con il voto consultivo favorevole del Direttore generale,

DELIBERA

di approvare lo schema di Protocollo d'intesa tra l'Inail e la Fondazione Tech e Biomedical in materia di valorizzazione delle conoscenze e di trasferimento tecnologico che, allegato, forma parte integrante della presente deliberazione.

Il Segretario

dott.ssa Patrizia Clemente

Firmatario: PATRIZIA CLEMENTE

Data: 17/11/2026 14:48:50 CET

Il Presidente

prof. Fabrizio D'Ascenzo

Firmato digitalmente
da: Fabrizio D'Ascenzo
Organizzazione:
INAIL/01165400589
Data: 17/11/2026
12:21:38

DATA	PROT. n.	ORGANO
17/11/2026	138	CA

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – INAIL

con sede legale in Roma, via IV Novembre n. 144, di seguito denominato "INAIL", rappresentato da

e

la Fondazione Tech e Biomedical, con sede legale in Roma, via Po n.12, di seguito denominata "Fondazione", rappresentata da

congiuntamente definite anche "Parti".

PREMESSO CHE

- l'INAIL è un ente pubblico non economico la cui attività amministrativa è svolta secondo i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, nonché dalle ulteriori disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti e dai principi dell'ordinamento dell'Unione europea;
- il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, rimodula e amplia i compiti dell'INAIL, contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale delle lavoratrici e dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e allo sviluppo di interventi prevenzionali;
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, colloca l'INAIL nel sistema istituzionale della prevenzione, attribuendogli compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza, promozione della cultura della prevenzione, studio e ricerca scientifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, articolo 7, dispone la soppressione dell'ISPESL e il trasferimento delle relative funzioni all'INAIL;
- l'INAIL persegue le proprie finalità istituzionali anche attraverso la ricerca scientifica, lo sviluppo di soluzioni innovative, la valorizzazione dei risultati della ricerca e la loro diffusione nei contesti produttivi e lavorativi;
- a seguito dell'incorporazione dell'ISPESL, l'INAIL acquisisce e consolida progressivamente una specifica missione di ricerca, rafforzando il proprio ruolo nel sistema nazionale della ricerca e nell'ambito delle attività riconducibili alla Terza Missione;
- la Direzione centrale Ricerca dell'INAIL è preposta, tra l'altro, al coordinamento dei processi di programmazione pluriennale delle attività di ricerca, alla verifica dei relativi stati di avanzamento, all'elaborazione di proposte normative e regolamentari, alla valorizzazione della conoscenza prodotta, alla cura delle collaborazioni e delle convenzioni e alla gestione amministrativa delle attività dei Dipartimenti della Ricerca;
- la Direzione centrale Ricerca cura altresì le iniziative finalizzate all'accesso a finanziamenti nazionali, internazionali e dell'Unione europea per i progetti di ricerca e assicura il raccordo con le Unità operative territoriali e con le strutture dell'Istituto;
- nell'ambito di tali attività, la Direzione centrale Ricerca favorisce la valorizzazione delle conoscenze e dei risultati della ricerca, promuovendone la diffusione e il trasferimento verso il sistema produttivo, anche attraverso collaborazioni con imprese, istituzioni e reti

scientifiche, al fine di tradurre il patrimonio scientifico dell'Istituto in strumenti e soluzioni applicative per la salute e la sicurezza sul lavoro;

- il Consiglio di amministrazione dell'INAIL, con deliberazione n. 119 del 1° ottobre 2026, ha approvato la modifica delle competenze e del numero degli uffici della Direzione centrale Ricerca;
- il nuovo assetto deliberato permette di istituire un ufficio dedicato a promuovere e coordinare le strategie dell'Istituto in materia di innovazione, trasferimento tecnologico e Terza Missione, curare la tutela e la valorizzazione della proprietà intellettuale, favorire la partecipazione a cluster, poli e partenariati, svolgere attività di scouting e monitoraggio e promuovere il dialogo con imprese, reti scientifiche, Parti sociali e altri attori dell'ecosistema dell'innovazione, collegando produzione scientifica, tutela dei risultati della ricerca, sviluppo applicativo, trasferimento tecnologico e impiego delle innovazioni nei contesti produttivi;
- la Fondazione Tech e Biomedical è una fondazione vigilata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dal Ministero della Salute, operante nei settori della ricerca, dello sviluppo, del trasferimento tecnologico e dell'innovazione biomedicale;
- la Fondazione promuove iniziative e investimenti a favore della ricerca, delle start-up, degli spin-off, delle PMI innovative, dei centri di ricerca e delle imprese attive nei settori tecnologici e biomedicali;
- la Fondazione opera quale soggetto di raccordo tra ricerca, innovazione, sistema produttivo, investitori, università, centri di ricerca e imprese, con l'obiettivo di accompagnare i risultati scientifici verso le fasi di maturazione tecnologica, industrializzazione e applicazione;
- la Fondazione svolge un ruolo nell'ambito delle politiche pubbliche di valorizzazione della conoscenza e di trasferimento tecnologico, anche attraverso la gestione e l'attuazione di strumenti dedicati alla ricerca e allo sviluppo industriale;
- le Parti riconoscono il valore strategico della collaborazione tra enti pubblici di ricerca, fondazioni, imprese, università, centri di ricerca e altri soggetti dell'ecosistema nazionale ed europeo dell'innovazione;
- le Parti intendono favorire il trasferimento di conoscenze, tecnologie e soluzioni di frontiera nei settori di comune interesse, con particolare riguardo alla salute e sicurezza sul lavoro, alla prevenzione, al biomedicale, alla digitalizzazione, all'intelligenza artificiale, alla robotica, ai dispositivi innovativi e ai nuovi modelli produttivi e organizzativi.

VISTI

- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, recante norme in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza;
- il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
- il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il Codice della proprietà industriale, come modificato dalla legge 24 luglio 2023, n. 102, con specifico riferimento all'articolo 65-*bis* relativo agli Uffici di trasferimento tecnologico presso università, enti pubblici di ricerca e istituzioni di ricerca;
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni;
- il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- il decreto legislativo 10 agosto 2016, n. 218, recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca;
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, articolo 42;
- la legge 18 dicembre 2025, n. 190, articolo 1, commi 13-23;
- la Raccomandazione (UE) 2023/499 della Commissione europea, relativa a un codice di buone pratiche sulla gestione del patrimonio intellettuale nello Spazio europeo della ricerca;
- il decreto interministeriale n. 913 del 23 giugno 2026, di approvazione dell'Atto di indirizzo strategico 2026-2028 in materia di valorizzazione della conoscenza e trasferimento tecnologico;

- il vigente Regolamento di organizzazione dell'INAIL;
- la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'INAIL n. 119 del 1° ottobre 2026, concernente la modifica delle competenze e del numero degli uffici della Direzione centrale Ricerca;
- il vigente Regolamento dell'INAIL per la tutela, gestione e valorizzazione dei risultati della ricerca e dei diritti di proprietà intellettuale;
- la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, trasparenza, prevenzione della corruzione, responsabilità amministrativa degli enti, sicurezza sul lavoro e tutela della proprietà industriale e intellettuale.

CONSIDERATO CHE

- il trasferimento tecnologico costituisce uno strumento essenziale per rendere concreti e misurabili gli effetti della ricerca pubblica e favorire la trasformazione delle conoscenze in soluzioni, servizi e strumenti applicabili;
- l'INAIL dispone di competenze specifiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione, valutazione dei rischi, ricerca applicata, innovazione tecnologica e trasferimento delle conoscenze verso il sistema produttivo;
- l'istituzione di un nuovo Ufficio per il trasferimento tecnologico rafforza la capacità dell'INAIL di presidiare la valorizzazione dei risultati della ricerca, la gestione della proprietà intellettuale, lo scouting tecnologico e la costruzione di partenariati strategici;
- la Fondazione dispone di competenze e relazioni funzionali all'individuazione di tecnologie emergenti, soggetti innovativi, progetti di ricerca, start-up, spin-off, PMI e percorsi di sviluppo industriale;
- la collaborazione tra l'INAIL e la Fondazione può favorire una più tempestiva valutazione dell'impatto delle tecnologie emergenti sulla salute e sicurezza dei lavoratori, già nelle fasi di progettazione, sperimentazione e maturazione tecnologica;
- è interesse comune realizzare attività di benchmark tecnologico, scientifico e organizzativo sui modelli più avanzati di trasferimento della conoscenza e di sviluppo applicativo;
- le Parti intendono promuovere un modello di collaborazione aperto, progressivo e replicabile, destinato a essere attuato mediante successivi accordi, convenzioni, protocolli operativi e altri atti attuativi;
- il presente Protocollo costituisce una cornice generale di collaborazione e non comporta, di per sé, oneri finanziari o impegni di spesa a carico delle Parti; gli eventuali oneri connessi alla realizzazione delle singole iniziative sono definiti e disciplinati nei successivi accordi attuativi, nel rispetto delle procedure autorizzative e delle disponibilità di bilancio delle Parti.

LE PARTI CONVENGONO

Articolo 1

Premessa

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'intesa.

Articolo 2

Finalità

1. Con il presente Protocollo d'intesa, l'INAIL e la Fondazione intendono sviluppare una collaborazione strutturata in materia di ricerca, innovazione, valorizzazione della conoscenza e trasferimento tecnologico.
2. La collaborazione è finalizzata a:

- favorire il trasferimento dei risultati della ricerca verso applicazioni operative, industriali e produttive;
- promuovere tecnologie e modelli innovativi utili alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- sostenere il raccordo tra ricerca pubblica, sistema produttivo, imprese, start-up, spin-off, PMI innovative, università e centri di ricerca;
- sviluppare attività di scouting, valutazione e maturazione di tecnologie emergenti;
- promuovere il benchmark tecnologico e scientifico sulle soluzioni di frontiera;
- favorire modelli innovativi di sperimentazione, validazione, industrializzazione dei risultati della ricerca;
- valorizzare la proprietà intellettuale e il patrimonio scientifico delle Parti.

Articolo 3

Ambiti di collaborazione

1. Con il presente Protocollo d'intesa sono definiti gli ambiti e le modalità generali delle attività che le Parti intendono realizzare congiuntamente.
2. Le attività riguardano, in particolare:

- la ricognizione e la valorizzazione dei risultati della ricerca potenzialmente trasferibili;
- lo scouting di tecnologie, soluzioni, progetti e soggetti innovativi nei settori di interesse comune;
- il trasferimento tecnologico e delle conoscenze tra ricerca pubblica, imprese e sistema produttivo;
- la tutela, gestione, valorizzazione e promozione della proprietà intellettuale;
- la progettazione di percorsi di maturazione tecnologica, validazione e trasferimento applicativo;
- l'individuazione di tecnologie emergenti con potenziale impatto sulla salute e sicurezza dei lavoratori;
- la ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche innovative per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
- lo sviluppo e la valutazione di dispositivi, sistemi, materiali, processi e modelli organizzativi innovativi;
- l'applicazione di intelligenza artificiale, robotica, automazione, sensoristica, sistemi indossabili, realtà virtuale, aumentata e mista e altre tecnologie abilitanti;
- lo studio delle implicazioni prevenzionali, organizzative ed etiche delle tecnologie emergenti;
- l'analisi di modelli di trasferimento tecnologico adottati da enti pubblici di ricerca, università, fondazioni, imprese e altri soggetti nazionali e internazionali;
- la realizzazione di benchmark tecnologici, scientifici e organizzativi;
- la promozione di workshop, seminari, tavoli tecnici, eventi, iniziative di comunicazione e attività di public engagement;
- la partecipazione, previa autonoma valutazione e nel rispetto delle procedure applicabili, a programmi, progetti e opportunità di finanziamento nazionali, europei e internazionali;
- la definizione di buone prassi, linee di indirizzo, metodologie e strumenti per il trasferimento tecnologico responsabile e sicuro.

3. Nello sviluppo delle iniziative possono essere coinvolti, ove necessario, soggetti terzi di natura istituzionale, scientifica, produttiva, finanziaria e industriale, nonché le Parti sociali, previa condivisione tra le Parti e nel rispetto delle rispettive competenze, procedure e disposizioni applicabili.
4. Le Parti riconoscono che le attività di collaborazione previste dal presente Protocollo possono essere sviluppate, oltre che direttamente tra INAIL e Fondazione, anche attraverso il coinvolgimento delle società e degli altri soggetti partecipati dalla Fondazione, nonché in collaborazione con ulteriori soggetti dell'ecosistema della ricerca, dell'innovazione, del trasferimento tecnologico e degli investimenti, inclusi investitori istituzionali, intermediari finanziari, imprese, start-up, spin-off, PMI innovative,

università, enti di ricerca e soggetti industriali. Tali collaborazioni potranno riguardare, a titolo esemplificativo, la realizzazione di progetti congiunti di ricerca e sviluppo, la sperimentazione e validazione di tecnologie, la valorizzazione e il trasferimento dei risultati della ricerca, la maturazione tecnologica e industriale di soluzioni innovative, nonché l'individuazione e l'attivazione di opportunità di finanziamento e investimento. Il coinvolgimento dei predetti soggetti avverrà previa condivisione tra le Parti, nel rispetto delle rispettive competenze istituzionali e statutarie, della normativa applicabile e delle procedure di volta in volta previste, senza determinare obblighi di finanziamento, investimento, affidamento o assunzione di impegni nei confronti dei soggetti terzi, salvo quanto eventualmente stabilito nei successivi accordi attuativi.

Articolo 4

Comitato di coordinamento

1. Le Parti costituiscono un Comitato di coordinamento composto da tre rappresentanti dell'INAIL e tre della Fondazione; il Comitato può essere integrato, all'occorrenza, in relazione alle tematiche trattate.
2. Il Comitato di coordinamento:

- individua le priorità annuali di collaborazione;
- propone le attività da realizzare;
- definisce gli indirizzi per il benchmark tecnologico e scientifico;
- promuove il raccordo tra le strutture delle Parti;
- monitora lo stato di avanzamento delle attività;
- valuta i risultati raggiunti e le possibili ricadute applicative;
- propone eventuali atti attuativi;
- favorisce la replicabilità delle iniziative e la diffusione dei risultati.

3. Le modalità di nomina, convocazione e funzionamento del Comitato sono definite dalle Parti entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo.

Articolo 5

Obblighi delle Parti

1. Per la realizzazione delle finalità previste dal presente Protocollo, le Parti si impegnano:

- a mettere a disposizione le conoscenze, le competenze e le informazioni necessarie allo sviluppo delle attività, nel rispetto della normativa vigente;
- a favorire il raccordo tra le rispettive strutture;
- a promuovere la diffusione dei risultati delle attività, previo accordo sulle modalità di pubblicazione e comunicazione;
- a garantire il rispetto delle disposizioni in materia di proprietà intellettuale, protezione dei dati, riservatezza, sicurezza, trasparenza e prevenzione della corruzione.

2. Le attività di collaborazione sono disciplinate mediante la stipula di specifici accordi attuativi, secondo quanto previsto dal successivo articolo 6. Gli accordi attuativi potranno prevedere il coinvolgimento delle società e degli altri soggetti partecipati dalla Fondazione, nonché di ulteriori soggetti istituzionali, scientifici, finanziari, produttivi e industriali, secondo modalità coerenti con le rispettive competenze e con la normativa applicabile. Resta ferma la possibilità di realizzare attività che comportino esclusivamente apporti di natura professionale delle Parti, che troveranno apposita evidenza nell'ambito di specifici report, a cura del Comitato di coordinamento.

Articolo 6

Accordi attuativi

1. Le attività di cui all'articolo 3 sono regolate, ove necessario, mediante specifici accordi attuativi, convenzioni, protocolli operativi, piani di lavoro o altri atti negoziali. Gli accordi attuativi potranno essere stipulati anche con il coinvolgimento di soggetti terzi, previa condivisione tra le Parti e nel rispetto delle rispettive competenze, procedure e disposizioni applicabili, ovvero prevedere la partecipazione di tali soggetti alle specifiche iniziative disciplinate dagli accordi medesimi.
2. Ciascun accordo attuativo deve indicare, in particolare:

- gli obiettivi, le specifiche attività da svolgere, i tempi di realizzazione e i risultati attesi;
- i referenti delle Parti;
- le modalità di coordinamento e monitoraggio, nonché di gestione e diffusione dei risultati, ivi inclusi i profili relativi alla proprietà intellettuale;
- gli oneri diretti ed indiretti in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali necessari per la realizzazione delle specifiche attività oggetto dell'accordo attuativo, tendenzialmente in regime di pariteticità, nonché le modalità di rendicontazione;
- la durata dell'accordo.

Articolo 7

Durata

1. Il presente Protocollo entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione e ha durata quadriennale.
2. La prosecuzione della collaborazione oltre tale termine può essere concordata mediante il rinnovo espresso del presente Protocollo.
3. Gli accordi attuativi stipulati in esecuzione del presente Protocollo, e in essere alla data di scadenza dello stesso, continuano a produrre i propri effetti fino alla rispettiva naturale scadenza, salvo che le Parti convengano espressamente, per iscritto, una diversa disciplina.

Articolo 8

Trattamento dei dati personali

1. Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali relativi al presente Protocollo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e statutari.
2. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Protocollo e degli eventuali accordi attuativi, in conformità al regolamento (UE) 2016/679 e alla normativa nazionale applicabile.

Articolo 9

Proprietà intellettuale

1. Ciascuna Parte conserva la titolarità delle informazioni, dei dati, dei brevetti, del diritto d'autore, del know-how e di ogni altro diritto di proprietà industriale o intellettuale già nella sua titolarità o disponibilità prima dell'avvio delle attività oggetto del presente Protocollo.
2. Le conoscenze e i diritti preesistenti di ciascuna Parte costituiscono il relativo "Background" e restano di esclusiva titolarità della Parte cui appartengono. Il presente Protocollo non comporta alcuna cessione, trasferimento o concessione di diritti sul Background dell'altra Parte

3. Le Parti possono consentire l'accesso al rispettivo Background, a titolo gratuito e non esclusivo, nella misura necessaria alla realizzazione delle attività previste dagli accordi attuativi e per la durata degli stessi.
4. Fermo restando il diritto inalienabile degli inventori ad essere riconosciuti autori delle invenzioni conseguite, tutti i risultati generati congiuntamente dal personale delle Parti, e derivanti dall'esecuzione dei progetti comuni di ricerca oggetto del presente Protocollo, nonché tutte le informazioni ad essi relativi, compresi i brevetti, il diritto d'autore, il know-how e ogni altro diritto di proprietà industriale ("Risultati Congiunti"), restano di proprietà comune delle Parti in pari quota, salva diversa previsione degli accordi attuativi di cui all'art. 6. Le Parti valutano di comune accordo l'opportunità di proteggere i Risultati Congiunti, anche tramite il deposito di domande di brevetto. Le modalità di tutela e valorizzazione dei Risultati Congiunti, nonché le relative spese, sono oggetto di appositi accordi, in relazione a ciascun risultato inventivo.
5. I risultati generati autonomamente da una Parte utilizzando strutture e risorse appartengono alla Parte che li ha generati, che può tutelarli e valorizzarli secondo la normativa applicabile e le proprie procedure interne.
6. Resta fermo il diritto degli autori e degli inventori a essere riconosciuti quali autori o inventori delle opere, delle invenzioni e dei risultati conseguiti.
7. La pubblicazione e la divulgazione dei risultati possono avvenire per finalità scientifiche, di ricerca, di prevenzione e di diffusione della conoscenza, previo accordo tra le Parti e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e delle esigenze di tutela della proprietà intellettuale.

Articolo 10

Copertura assicurativa

1. Ciascuna Parte garantisce la copertura assicurativa del proprio personale e dei propri collaboratori impegnati nelle attività oggetto del presente Protocollo, secondo la normativa e le proprie disposizioni interne.
2. La presenza del personale di una Parte presso le sedi dell'altra non determina alcuna modificazione del rapporto di lavoro o di collaborazione con la Parte di appartenenza.

Articolo 11

Sicurezza sul lavoro

1. In relazione alle attività svolte presso le sedi di una delle Parti, ciascuna Parte garantisce al proprio personale il rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2. Il personale della Parte ospitata è tenuto a osservare le disposizioni, le procedure e i regolamenti vigenti presso la sede ospitante.
3. Il datore di lavoro della sede ospitante assicura, per le attività svolte nei locali e negli spazi di propria competenza, gli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni.
4. Gli accordi attuativi possono disciplinare ulteriori aspetti operativi connessi all'accesso alle sedi, ai laboratori, alle apparecchiature e agli ambienti di lavoro.

Articolo 12

Recesso unilaterale

1. Ciascuna Parte può recedere anticipatamente dal presente Protocollo mediante comunicazione scritta e motivata da trasmettere all'altra Parte con un preavviso di almeno trenta giorni, mediante posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo a comprovare l'avvenuta ricezione.
2. Il recesso non produce effetti sugli accordi attuativi già sottoscritti, salvo diverso accordo tra le Parti o impossibilità di prosecuzione delle attività.

Articolo 13

Tutela della riservatezza

1. Le Parti si impegnano a garantire la massima riservatezza sulle informazioni tecniche, scientifiche, organizzative, amministrative e finanziarie direttamente o indirettamente collegate alle attività oggetto del presente Protocollo.
2. Le informazioni riservate possono essere utilizzate esclusivamente per il perseguimento delle finalità del Protocollo e dei relativi accordi attuativi.
3. Le informazioni non sono considerate riservate qualora:

- siano già di pubblico dominio;
- divengano pubbliche per causa non imputabile alla Parte ricevente;
- siano state legittimamente acquisite dal ricevente per il tramite di terzi non vincolati da obblighi di riservatezza, sempreché tale acquisizione non sia stata illecitamente conseguita e la Parte ricevente possa fornire la prova di essere venuta in possesso di tali informazioni per mezzo di terze parti;
- risultino già sviluppate autonomamente dalla Parte ricevente;
- debbano essere divulgate in adempimento di un obbligo di legge o di un ordine dell'autorità competente.

4. Gli obblighi di riservatezza restano efficaci anche dopo la cessazione del presente Protocollo, salvo diverso accordo delle Parti.

Articolo 14

Controversie

1. Le Parti si impegnano a definire bonariamente qualsiasi controversia che possa insorgere in relazione all'interpretazione o all'attuazione del presente Protocollo.
2. Qualora non sia possibile comporre la controversia in via amichevole, per ogni controversia relativa al presente Protocollo è competente il Foro di Roma, salvo diversa inderogabile previsione di legge.

Articolo 15

Registrazione

1. Il presente Protocollo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 4 della Parte II della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni.
2. Le eventuali spese di registrazione e di bollo sono a carico della Parte richiedente.

Roma, lì

Per l'INAIL **Per la Fondazione Tech e Biomedical**